

X

***Felix Studium viguit:* l'organizzazione degli studenti e dei dottori a Parma nel Quattrocento**

GIOVANNA PETTI BALBI

Prima di affrontare gli aspetti organizzativi dello *Studium* parmense nel Quattrocento, occorre fare un cenno, seppur sommario, al più controverso problema delle origini dello *Studium* in questione, sulla base dei pochi e sicuri dati certi, spesso utilizzati in contesti più o meno speciosi a sostegno di tesi e posizioni contrastanti.

Lo *Studium* è stato oggetto di lunghe e costanti attenzioni soprattutto da parte di Ugo Gualazzini, che in ponderosi ed eruditi lavori ha pervicacemente sostenuto la vitalità della tradizione scolastica locale e l'antichità dell'ateneo, ripercorrendone tappe e vicende, nell'intento di sottolineare il carattere autocotono dell'istituzione e di retrodatarne l'inizio¹. Non è mia intenzione valutare in dettaglio le molte e interessanti testimonianze adottate dallo studioso a sostegno della propria tesi, ma limitarmi ad una rilettura critica dei fatti anteriori al Quattrocento.

Mi pare in *primis* che si debba avvertire che non esiste per Parma una carta precisa di fondazione e che la storia di questa università, come di tante altre istituzioni universitarie, nella fase medievale delle origini presenti profonde zone d'ombra, intermittenti e discontinue vicende tra fondazione, crisi, rifondazioni. Di conseguenza in presenza di una storia assai difficile da ricostruire, più che insistere nel fissare un dato cronologicamente certo in omaggio al «mito delle origini», mi pare interessante cogliere il clima intellettuale, il contesto sociale, i rapporti di forza, le molteplici motivazioni e le specificità, che possono aver favorito la precoce vita scolastica, l'evoluzione verso lo *Studium*, l'organizzazione universitaria.

¹ La più completa trattazione con argomenti sviluppati in precedenti lavori è contenuta nella ricchissima introduzione alla seconda edizione del *Corpus statutorum almi Studii Parmensis (saec. XV)*, a cura di U. Gualazzini, Milano 1987, pp. IX-CCLXXIII.

Non credo comunque, come ha autorevolmente sostenuto Giorgio Cencetti², che si possa attribuire al celebre diploma concesso dall'imperatore Ottone I il 13 marzo 962 al vescovo della città Oberto³ un significato che non sia quello del conferimento al presule di ampie funzioni pubbliche, tra cui anche quella di *eligere et ordinare notarios*, in sintonia con la tendenza dell'imperatore a favorire la costituzione di un personale tecnico e di uomini di governo indigeni svincolati dalla cancelleria tedesca⁴. La traduzione dell'espressione *eligere et ordinare notarios* in «selezionare previ esami e iscrivere all'albo di un collegio», unita alla constatazione dell'esistenza a Parma di un collegio o *ordo togatorum*, induce il Gualazzini a mettere in relazione i due dati e a sostenere la precocità dell'esperienza scolastica locale e dell'organizzazione dei giuristi in un collegio cui si era ammessi per concessione del vescovo, da cui sarebbe nata l'università⁵. Ma oggi, in polemica con la storiografia precedente, si fa osservare che «un rapporto tra la scuola d'arte ecclesiastica e diretta all'istruzione del clero, e educazione giuridica è piuttosto congetturato che dimostrato»⁶. Altro punto debole della tesi del Gualazzini è l'assenza, direi ovvia per un periodo così alto, di quei meccanismi di rappresentanza degli studenti che con i maestri costituiscono l'essenza stessa dell'università, oltre una qualche documentazione esplicita sull'attività di organismi accademici, perché la sola presenza di un collegio di giuristi o di notai non costituisce prova sufficiente per attestare l'esistenza di un corpo di docenti.

Risultano invece documentati da testimonianze più tarde tra XI e XII secolo episodi di grande rilevanza culturale, quali la presenza di maestri, la circolazione di testi, la diffusione dello studio delle arti, delle scienze e del diritto, il ruolo egemone della curia vescovile e degli ecclesiastici in ambito scolastico e culturale in genere⁷, anche se non è sempre ed ovunque sostenibile la tesi della continuità istituzionale tra scuola capitolare e scuole universitarie. Pier Damiani, Anselmo da Besate, Donizone scrivono di aver atteso allo studio delle arti liberali a Parma, con espressioni che testimoniano la precoce tendenza dei letterati ad elaborare una forma di autorappresentazione, a costruire un'alta immagine di sé e della scienza. Viene però da chiederci se

² G. CENCETTI, *Genesi e sviluppo dello Studium Parmense. Nota su una recente indagine*, in *Studi Medievali*, ser. III, 11(1970), pp. 331-341, ora anche in ID., *Lo Studio di Bologna. Aspetti, momenti, problemi (1935-1970)*, a cura di R. Ferrara, G. Orlandelli, A. Vasina, Bologna 1989, pp. 303-311.

³ *Diplomata Otonis*, in *MGH, Diplomata regum et imperatorum*, I, doc. 239, pp. 333-34.

⁴ G. NICOLAJ, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991, p. 22.

⁵ *Corpus statutorum* cit., pp. XVI-XXI.

⁶ NICOLAJ, *Cultura* cit., p. 17.

⁷ *Corpus statutorum* cit., pp. XIV-XXXV. Talune di queste testimonianze erano già state pubblicate da G. MARIOTTI, *Memorie e documenti per la storia della Università di Parma nel medioevo*, I, Parma 1888.

invece di uno *Studium* nel senso tecnico non abbiano frequentato scuole di tipo superiore, le cosiddette preuniversitarie per intenderci, che, pur non differenziandosi nei contenuti e nel metodo dagli insegnamenti impartiti in sedi universitarie, non possono essere assimilate agli *Studia* in quanto prive dei requisiti formali atti a conferire i gradi accademici e di un vero profilo istituzionale⁸. Chiedersi poi se queste scuole siano quelle cresciute in ambito vescovile o altre laiche, sviluppatasi in concorrenza ed indipendenti dall'autorità ecclesiastica, come sostengono altri studiosi⁹ significa ignorare la realtà culturale e politica locale, anticipando tensioni e contrasti successivi tra poteri laici ed ecclesiastici.

L'intervento delle autorità comunali nel settore scolastico è infatti un fenomeno assai diffuso e generalizzato in Italia a partire dal Duecento¹⁰. Quindi anche la decisione presa a Parma nel 1226 di proteggere gli scolari ed i loro beni in *episcopatu Parme*¹¹ rientra nei tentativi attuati un po' ovunque dai comuni per sottrarre spazio e competenze alle autorità ecclesiastiche nel tentativo di dare vita ad una scuola «della» e «per la città», sensibile ed aperta alle nuove esigenze sociali ed amministrative. Piuttosto è interessante sottolineare con il Gualazzini¹² che questa particolare protezione giuridica testimonia la presenza in città di scolari forestieri adulti, perché, se fossero stati solo parmensi, sarebbero ricaduti *ipso facto* sotto la giurisdizione comunale, senza bisogno di uno specifico intervento. A quest'unica disposizione nella successiva legislazione statutaria, attuata tra il 1266 ed il 1304, se ne affiancano altre *de eodem*, piuttosto ambigue e che possono solo deporre a favore dell'esistenza *in loco* di forme di attività scolastica¹³. Si parla infatti sia di ripetitori sia

⁸ Sull'argomento cfr. da ultimo P. RICÉ, *Les écoles en Italie avant les universités*, in *Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medioevale (secoli XII-XIV)*, a cura di L. Gargan-O. Limone, Galatina 1989, pp. 1-17- C. FROVA, *Le scuole municipali al l'epoca delle università*, in *Vocabulaire des écoles et des méthodes d'enseignement au moyen age*, a cura di O. Weijers, Turnhout 1992, pp. 177-190.

⁹ Il primo assertore di questa tesi è MARIOTTI, *Memorie* cit. pp. 41-48.

¹⁰ G. PETTI BALBI, *Istituzioni cittadine e servizi scolastici nell'Italia centro-settentrionale tra XIII e XIV secolo*, in *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV, Atti del dodicesimo convegno internazionale di studio*, Pistoia 1990, pp. 21-48- C. FROVA, *Le istituzioni scolastiche*, in *Le Italie del tardo medioevo*, a cura di S. Gensini, Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo di San Miniato 3, 1990, pp. 276-290; B. SASSE TATEO, *Forme dell'organizzazione scolastica nell'Italia dei comuni*, in *Archivio Storico Italiano*, 150 (1992), pp. 19-56; G. PETTI BALBI, *La ville et l'enseignement*, in *L'elaboration du savoir du IX au XIV siècle: expériences dans le monde arabe et italien*, seminario dell'Unesco, Palermo 1992, in corso di stampa.

¹¹ *Statuta comunis Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIV*, Parmae 1855-87, lib. I, p. 43.

¹² *Corpus statutorum* cit., pp. XXV-XXIX.

¹³ *Statuta* cit., lib. II, pp. 154-155: *Incipiunt capitula facta in favorem scholarium et suarum rerum*. Viene qui ripreso anche l'articolo del 1226, da cui è stata però estromessa la dizione in *episcopatu Parme*.

di maestri di grammatica a cui si concedono esenzioni personali oltre che della possibilità di insegnare *in civitate vel burgis*, il che farebbe pensare a scuole di base e/o superiori; si citano però anche la matricola dei giudici, dottori, scolari, nunzi, *facultate septem liberalium artium aut legum aut decretorum vel decretalium*, con una terminologia tipicamente universitaria.

Di *Studium* si parla esplicitamente nel 1328 quando papa Giovanni XXII, dopo averne forse qualche anno prima imposto la chiusura per favorire Bologna, chiede al legato in Lombardia se Parma sia *apta, capax et idonea pro habendo studio generale*, senza comunque pregiudicare gli interessi bolognesi¹⁴. È opinione del Gualazzini che a questa data lo Studio sia già una realtà di fatto, funzionante e in grado di creare dei dottori, anche se ancora sprovvisto di poteri in ordine alla concessione della *licentia ubique docendi*¹⁵. È probabile che le cose stiano così, alla luce anche di quel cenno al 1294 come anno della primitiva redazione degli statuti dei dottori di arti e di medicina¹⁶; ma non manca chi ritiene inesistente a questa data ogni forma di attività scolastica superiore o universitaria a Parma¹⁷. E la rarefazione delle testimonianze lascia adito alle diverse ipotesi storiografiche.

In materia scolastica si legifera ancora nel 1347. Il comune riafferma libertà d'insegnamento, immunità per dottori, maestri, scolari, ripetitori e concede privilegi per i giudici iscritti al collegio, per i loro familiari e per gli studenti in diritto civile e canonico¹⁸. È probabile che siano ormai superate le tensioni tra vescovo e città, che sia acquisito e riconosciuto il diritto per gli studenti ed i maestri ad organizzarsi e a darsi degli statuti, se il 17 settembre 1387 Gian Galeazzo Visconti, appena diventato signore di Parma, minaccia pene gravissime ai sudditi che osino frequentare scuole in una sede diversa da quella di Pavia, facendo tacere ogni attività scolastica *in loco*, a vantaggio di Pavia destinata a diventare unica sede culturale del ducato¹⁹.

¹⁴ La richiesta del papa è pubblicata in I. AFFÒ, *Memorie degli scrittori e letterati parmigiani*, Parma 1789-97, I, p. XXVI; e ripresa da quanti si sono occupati della storia dell'Università di Parma. La città era sotto il dominio della Chiesa che governava la città appoggiandosi soprattutto alla fazione locale capitanata dai Rossi: cfr. nota 20.

¹⁵ *Corpus statutorum* cit., pp. LXXXI-LXXXV. Sul controverso significato dell'espressione, cfr. da ultimo G. ARNALDI, *Sul concetto di "Studium generale"*, in *La cultura*, 18 (1980), pp. 410-415.

¹⁶ *Ibidem*, p. 47.

¹⁷ A partire da MARIOTTI, *Memorie* cit., pp. 73-74.

¹⁸ *Statuta* cit., lib. IV, pp. 85, 92. Negli statuti, redatti tra il 1316 e il 1325 espressione della fase «popolare» del comune cittadino, non compare alcuna disposizione in materia scolastica né si fa cenno allo Studio. Questo silenzio è stato da taluni adottato a prova dell'inattività o addirittura della non esistenza dello Studio in quegli anni. Sulla politica universitaria di Nicolò III, soprattutto nei confronti dello Studio di Ferrara, M. CAVINA, *Le università e la cultura giuridica*, in *Le sedi della cultura dell'Emilia Romagna. L'epoca delle signorie. Le città*. Milano 1986, pp. 37-39.

¹⁹ MARIOTTI, *Memorie* cit., p. 76; *Corpus statutorum* cit., pp. CXVI-CXVIII.

Dopo circa un trentennio di crisi delle istituzioni cittadine in balia di diverse dominazioni forestiere²⁰ durante il quale non emergono manifestazioni di sorta atte a testimoniare la vitalità dell'ateneo, nel 1412 *felix Studium secundo vigit*. Infatti a seguito delle richieste rivolte dai cittadini a Nicolò III d'Este, nuovo signore della città, «di far venire lo Studio a Parma», si riapre l'università con la facoltà d'arti, di medicina, di ambedue i diritti, filosofia «et altre scientie», con una dizione piuttosto vaga in sintonia con tutta questa nebulosa vicenda²¹.

A questa data riprende nuovo vigore lo Studio e chiude un periodo della sua incerta ed intermittente vita, imputabile anche alla precarietà della situazione politica locale ed al succedersi delle dominazioni forestiere, con una sorta di rifondazione che ne riconosce e ne legittima l'esistenza sulla base dell'antiqua *consuetudo*, del valore acquisitivo dell'antico diritto ad avere lo Studio²². L'espressione *felix Studium secundo vigit* non autorizza infatti a pensare ad una fondazione *ex novo* come potrebbe invece suggerire la richiesta di «far venire lo Studio». Siamo in un momento di vitalità dell'ateneo, di ripresa dell'attività scolastica dopo il forzato esodo verso Pavia, di una seconda fase del suo accidentato percorso, anche se pare difficile dire a quando risalga il primo periodo o meglio la sua origine, che in sintesi il Gualazzini retrodata nei suoi incunaboli all'epoca ottoniana e che assegnerei invece alla seconda metà del Duecento a ridosso di quel 1294 che è uno dei pochi punti fermi di tutta la vicenda.

Mi pare comunque che nelle ultime iniziative in favore dello Studio emerga chiaramente il massiccio intervento e il ruolo determinante dei cittadini e delle autorità pubbliche. Il vescovo non viene estromesso dall'università, perché a lui rimane il conferimento finale dei gradi accademici; ma in posizione di forza stanno ora le autorità cittadine, veri interlocutori del corpo studentesco, alle quali spetta scegliere i *Revisores o Reformatores Studii*²³. E che la richiesta del 1412 abbia sortito esiti positivi, che non si tratti di una rifondazione solo sulla carta o di una normativa rimasta lettera morta è provato dalle lauree subito conferite dall'ateneo²⁴ e dalla simultanea stesura di *statuta* per i collegi dottorali e per gli organismi studenteschi: siamo ora in presenza dei tre elementi che provano l'esistenza di un'effettiva attività universitaria. Ad

²⁰ Su questo periodo ed in generale sulle vicende della città, A. VASINA, *Il mondo emiliano-romagnolo nel periodo delle signorie (secoli XIII-XVI)* in *Storia dell'Emilia-Romagna*, a cura di A. Berselli, Bologna 1975, I, pp. 575-748.

²¹ La richiesta, contenuta in un'anonima cronaca, è riportata per esteso dal MARIOTTI *Memorie* cit., pp. 79-80. Cfr. anche *Corpus statutorum* cit., pp. CXIX-CXXI. C. PIANA, *Ricerche su le Università di Parma e di Bologna nel secolo XV*, Firenze 1963 pp. 309-311.

²² *Corpus statutorum* cit., pp. CXX-CLX.

²³ Sui *Revisores*, *Corpus statutorum* cit., pp. CXLIII, CLXI-CLX.

²⁴ C. PIANA, *L'Università di Parma nel Quattrocento*, in *Parma e l'umanesimo italiano*, a cura di P. Medioli Masotti, Parma 1986, pp. 97-120.

ulteriore conferma della vitalità dell'ateneo sta la decisione presa il 14 ottobre 1415 da Filippo Maria Visconti di richiamare i propri sudditi, studenti o maestri, da Parma per farli ritornare a Pavia, comminando la pena di 1000 fiorini ai dottori e di 500 agli scolari²⁵.

A questo punto non vedo la necessità di procedere oltre in una direzione di lettura finalizzata solo a cogliere i punti fermi nell'accidentato percorso dello *Studium* parmense, nel suo faticoso tentativo di esistere e di affermarsi, prima di approdare all'esame dei suoi statuti quattrocenteschi, oggetto precipuo del mio intervento.

La riapertura dello Studio impone la stesura di nuove regole che ne garantiscano la funzionalità e il prestigio. Proprio in questa temperie e a partire da questa data si fissano gli statuti dei collegi dei dottori e delle *universitates* degli studenti. Rimangono superstiti quelli dell'*universitas scholarium iuristarum* composti nel 1414 sotto il rettorato di Andrea de Terracina di Trapani, quelli del *collegium doctorum utriusque iuris* redatti nel 1412 e promulgati nel 1416, quelli del *collegium doctorum artium et medicine*, con parti risalenti al 1415 e riformati nel 1440, tutti editi da ultimo dal Gualazzini²⁶. Dal confronto e dall'uso incrociato delle varie disposizioni è possibile cogliere l'organizzazione dello Studio parmense agli inizi del Quattrocento.

Anche il proemio ai vari statuti, in cui è conclamata la comune volontà di dare alla città di Parma uno Studio, può suggerire alcune considerazioni. Essenziale, eventuale direi, quello del collegio dei dottori d'arti e di medicina²⁷, con una stringatezza di linguaggio e di concetti che fa veramente pensare ad un'opera di revisione su di un corpo statutario precedente (quello del 1294) ad opera dei *doctores moderniores presentes*. Assai più solenne, enfatico, intriso di luoghi comuni inneggianti al valore e all'utilità del diritto nella vita associativa e nell'esercizio del potere, quello premesso agli statuti dei dottori e degli studenti in *utroque iure*. Ma, mentre il proemio dei dottori di diritto rimane piuttosto generico ed asettico, nonostante i puntuali riferimenti all'anno di redazione e di promulgazione dello statuto, a sant'Ilario protettore della città ed al marchese d'Este, *sub quo felicem vitam agimus*²⁸, quello degli scolari rappresenta una vera e propria enunciazione d'intenti e rivela il reale profilo dello Studio parmense agli inizi del Quattrocento. Oltre i tradizionali poli istituzionali di riferimento, marchese e vescovo-cancelliere, chiama in causa i *Reformatores huius almi Studii* che hanno ormai assunto il con-

trollo sullo Studio, anche se gli studenti mostrano di aver coscienza del loro ruolo e si affrettano a ribadire il valore sociale e politico della loro scienza, perché *non minus humano generi providemus quam si preliis vulneribusque parentes salvaremus et patriam, ut universitas Studii parmensis valeat predicta tranquillitate potiri et predictae universitatis rem publicam administrantes ambigua facta causarum dirimere sueque defensionis viribus in rebus publicis ac privatis sepe lapsa erigere*²⁹. Ed i quattro Riformatori del 1414 sono un Centone, un Bernieri, un de Pizolis ed un de Fornariis, esponenti i primi tre di famiglie di spicco, di quelle élites politiche ed economiche cittadine che sul rapporto o sull'antagonismo ai Visconti hanno saputo costruire le loro fortune durante la travagliata vita del comune parmense³⁰. Rimane però da appurare quale sensibilità, quale effettivo interesse abbia dimostrato verso lo Studio questa classe dirigente, molto spesso legata al carro dei duchi di Milano e pronta ad assecondarne le scelte, anche culturali.

Per quanto attiene ai collegi non stupisce la coesistenza in un'unica corporazione dei dottori in diritto canonico e civile, mentre è meno frequente l'unione tra dottori d'arti e di medicina. Se poi si esamina lo statuto di questi ultimi si nota che la maggior parte delle norme specifiche riguarda l'ambito medico, così che l'insegnamento delle arti pare quasi un corso accessorio o propedeutico rispetto a quello di medicina, impartito del resto sui libri più che sulla pratica.

Insegnamento e pratica sono le due sfere che toccano gli articoli degli statuti dei dottori. Infatti i *collegia* parmensi regolano non solo i comportamenti accademici dei dottori, ma la più ampia sfera professionale e deontologica di giudici, avvocati, medici, perché, come ha ben visto il Gualazzini, non esistono qui, come invece in altre sedi, collegi di dottori distinti da quelli di avvocati e giudici, ma una sola organizzazione che accoglie sia docenti-esaminatori, sia professionisti e tecnici del diritto. E forse per questa peculiarità i *collegia* si presentano a Parma come associazioni a spiccato carattere protezionistico, aperti *in primis* ai parmensi, che privilegiano i locali e tendono a trasformare la professione in un bene familiare.

Nel collegio dei giuristi infatti sono ammessi al massimo come numerari o membri effettivi 12 cittadini originari di Parma o dottorati in questo Studio, mentre i forestieri possono farne parte solo come soprannumerari, in un primo tempo sino ad un massimo di 6, purché giurino d'insegnare a Parma per almeno un anno. Anche l'altro collegio annovera 12 membri effettivi tra dottori in medicina e in arti o conventuati in qualche Studio generale, mentre rimangono soprannumerari i dottori oriundi di Parma o forestieri, purché siano *salariati legentes*. Il passaggio dall'una all'altra categoria in caso di vacanza di un posto tra i numerari avviene per anzianità di ammissione e, in

²⁵ PIANA, *L'Università di Parma* cit., pp. 105 sgg., ove sono riportati anche i nomi di taluni dottori colpiti dalle sanzioni.

²⁶ *Corpus statutorum* cit., pp. 3-43: statuti dei dottori di diritto, pp. 45-72: statuti dei dottori d'arti e di medicina; pp. 73-190: statuti degli scolari di diritto. Cfr. anche alle pp. CCLI-CCLXXIII per la storia esterna degli statuti e per la bibliografia.

²⁷ *Corpus statutorum* cit., p. 47.

²⁸ *Corpus statutorum* cit., pp. 5-6.

²⁹ *Corpus statutorum* cit., pp. 75-76. Esaminando il contenuto di questi statuti, il Gualazzini parla di «arroganza studentesca»: *Corpus statutorum* cit., p. CLVIII.

³⁰ R. GRECI, *Parma medievale. Economia e società nel Parmense dal Trecento al Quattrocento*, Parma 1992, ad indicem.

caso di contestazione, a votazione diretta e a maggioranza per medici e maestri d'arti. L'appartenenza all'una o all'altra categoria è un fatto meramente economico per i giuristi, in quanto i soprannumerari hanno *voces in examibus publicis et privatis*, pur essendo esclusi dalla ripartizione delle propine e delle tasse di esame; è un fatto sostanziale e discriminatorio per medici ed artisti perché i soprannumerari sono ai margini della corporazione, senza diritto di voto o di partecipazione alle entrate comuni, così che costituiscono solo una sorta di lista d'attesa per l'ammissione al collegio.

L'aspetto protezionistico dei collegi traspare ancora più chiaramente dall'ammontare della tassa d'iscrizione: per i dottori di diritto è fissata a 6 ducati, ma viene dimezzata in presenza del figlio di un dottore già collegiato. I dottori d'arti e di medicina pagano 5 fiorini se forestieri, solo 3 se cittadini di Parma e addirittura niente se il padre dell'aspirante è già membro del collegio. Ovviamente anche il priore, che per un trimestre è preposto al collegio dei giuristi tramite sorteggio, è nativo o oriundo della città; la scelta del priore dei medici e degli artisti che dura in carica un anno avviene invece con un'automatica rotazione dal più anziano al più giovane tra i componenti del collegio originari di Parma o del suo distretto.

Sono sufficienti queste norme a sottolineare la tendenza monopolistica dei collegi e la situazione privilegiata in cui si trovano i nativi, il tutto ovviamente a scapito della qualità e della serietà dell'istituzione. Tuttavia almeno nei primi anni del Quattrocento, i docenti sono reclutati ovunque tra i più celebri e preparati, anche se forestieri, attratti qui da laute prebende. A parte il celebre Biagio Pelacani di Parma priore della facoltà d'arti e di medicina nel 1412, negli anni immediatamente successivi alla riapertura dello Studio tra i dottori che conferiscono lauree compaiono illustri personaggi, come il senese Ugo Benzi dottore in arti e medicina, l'agostiniano Paolo da Venezia dottore in arti e teologia, il milanese Cristoforo de Castiglione dottore *in utroque iure*, il ferrarese Giovanni de Ariostis, il canonista Nicolò de Tudeschis di Sicilia, che hanno ovviamente ottenuta la cittadinanza per poter essere annoverati tra i dottori numerari³¹.

Il conferimento o meglio la presentazione al vescovo-cancelliere per il conferimento dei gradi accademici è la prerogativa e la funzione primaria dei collegi dottorali. Chi aspira al dottorato viene presentato al cancelliere, al priore ed ai colleghi dal professore che lo ha seguito più a lungo e che diventa il suo promotore, ovviamente membro effettivo del collegio e non soprannumerario. La presentazione non può avvenire se non dopo che l'aspirante giurista abbia studiato per 6 anni in uno Studio generale. E invece richiesta la frequenza per 4 anni di uno Studio generale per diventare dottore in medicina e di 3 per diventare dottore in arti, oltre ad aver sostenuto dispute e praticato almeno per 6 mesi con un professore per l'aspirante medico.

Il candidato può però limitarsi a superare gli esami, chiamati privati, che conferiscono la licenza, invece di giungere a quelli solenni e costosi, chiamati pubblici o *conventus*, che portano al dottorato. In entrambi i casi deve superare i *puncta* o argomenti assegnatigli e rispondere alle obiezioni dei dottori oltre ad assolvere a vari impegni finanziari nei confronti del cancelliere, del priore, dei dottori, del bidello dello Studio. Solo chi è stato rettore dell'*universitas* degli studenti può essere licenziato senza passare attraverso questa trafila e pagare le prebende dovute.

Naturalmente il *conventus* è il momento più alto ed impegnativo non solo per lo scolaro, ma per l'intero Studio. La solenne cerimonia che si tiene nella cattedrale alla presenza di tutti i dottori e degli invitati dove il candidato, ricoperto da un cappuccio adorno di vaio, viene accompagnato in corteo con trombe e strumenti musicali da professori e scolari, manifesta tangibilmente all'esterno il prestigio e la coscienza dell'istituzione. Per questo motivo anche i dottori di diritto devono recarsi al *conventus* con le insegne del loro *status*, quel copricapo foderato di vaio che, se non indossato, comporta il pagamento di una contravvenzione ed i candidati a loro volta sono tenuti a fornire anche panni e pelli per l'abbigliamento di parata dei membri del collegio. In occasione del conferimento del dottorato per artisti e medici, oltre il candidato, anche un dottore estratto a sorte tiene un pubblico sermone in cui fa sfoggio di dottrina e di eloquenza. Con questo complesso e coreografico cerimoniale si vuole sottolineare quel processo di chiusura e di nobilitazione in atto dal tardo Duecento che ha conferito alle università una dimensione aristocratica ed ai dottori la possibilità di essere annoverati tra la nobiltà di toga, in virtù del loro stile di vita, delle relazioni familiari, della tendenza a costituire vere e proprie dinastie di professionisti.

L'aspetto associativo contraddistingue non solo i dottori, ma anche gli studenti, l'altra componente essenziale dello Studio. È noto che l'associazione degli scolari costituisce il primo momento e la prima forma di modello organizzativo delle strutture universitarie. Infatti gli studenti, in prevalenza forestieri, avevano dato precocemente *vita* all'*universitas* per autogovernarsi e tutelarsi nei confronti dei poteri religiosi e civili che cercavano di controllarli, oltre che per riaffermare i loro diritti e far valere le proprie volontà presso i maestri³².

Dal dodicesimo al quindicesimo secolo le esigenze, le aspirazioni, le necessità degli studenti non sono molto mutate, inserite in quei contesti urbani che, come Parma, vedono nella presenza dello Studio e dei suoi frequentatori non solo motivo di prestigio, ma anche una fonte non trascurabile di introiti e di benessere. Superate ormai le diatribe ed i conflitti tra vescovo ed amministrazione locale per controllare l'*universitas* e raggiunto un certo equilibrio tra le sfere di competenza dei dottori e degli studenti, l'*universitas* si

³¹ Per le «biografie» accademiche e per la bibliografia su questi personaggi, PIANA, *L'università di Parma* cit., pp. 109-112.

³² Nella vasta bibliografia sull'argomento l'opera più completa è ancora P. KIBRE *The Nations in the Mediaeval Universities*, Cambridge (Mass.) 1948. Cfr. anche K. POMIAN, *L'Europe et ses nations*, Paris 1990.

occupa ora soprattutto dell'organizzazione della didattica, dei comportamenti e della tutela dei suoi aderenti. Sono quindi inevitabili analogie, talora veri e propri travasi tra gli statuti studenteschi, soprattutto da quelli bolognesi o pavesi che sembrano costituire il modello per quelli parmensi, anche se mai esplicitamente richiamati³³.

Anche l'*universitas* è retta da un membro dell'associazione, il *rector*, che deve essere scapolo, di età non inferiore ai venti anni, chierico almeno di prima tonsura, morigerato, sufficientemente agiato, studente del quarto anno. Eletto per un anno con una complessa procedura maggioritaria deve però giurare di rimanere a Parma almeno un mese dopo la scadenza del suo mandato: questo per permettere ai quattro sindicatori eletti dall'*universitas* di sottoporre a sindacato il suo operato e quello degli altri ufficiali. In occasione di cerimonie, di funerali o di *conventus* è obbligato ad indossare le insegne del suo grado che consistono nel copricapo foderato di vaio e nella cappa di panno, e deve essere accompagnato da un socio e da due donzelli.

Il rettore è affiancato da 15 consiglieri che sono preposti alle *consiliari*, corrispondenti alle *nationes*, e che in caso di assenza del rettore nominato il vicerettore: in realtà le *nationes* presenti a Parma sono 13, ma quella romana³⁴ e quella ultramontana ne esprimono due. Non siamo più in presenza dell'antica e semplice suddivisione in cismontani e ultramontani perché gli studenti al di qua delle Alpi sono qui divisi in altrettante nazioni che ricalcano il particolarismo e il frazionamento geopolitico della penisola. Oltre la *natio* romana, abbiamo la marca anconitana inferiore, la marchigiana superiore, la toscana, la veneta, la genovese, la milanese, la celestina o torinese, la siciliana e le tre in cui è suddivisa l'Emilia-Romagna, cioè la tessalonica, l'emiliana e la ferrarese. Chi proviene da terre non comprese esplicitamente nelle *nationes* sopracitate ha il diritto di iscriversi a quella geograficamente più vicina alla sua patria. Proprio per la vicinanza geografica induce a riflessioni il confronto con l'ateneo di Bologna ove, a fronte di un solo raggruppamento cismontano, stanno ben quattordici, portate poi a sedici e a diciassette, nazioni ultramontane, con una netta contrapposizione tra l'Italia e il resto dell'Europa³⁵, da cui provengono in gran parte gli utenti dell'ateneo bolognese: quindi una situazione diametralmente opposta a quella parmense.

Sulla base di questi raggruppamenti lo Studio parmense mostra di avere un'area di reclutamento piuttosto ristretta, su base regionale se non locale³⁶,

³³ Confronti in queste direzioni sono stati fatti dal GUALAZZINI: *Corpus statutorum* cit., pp. CXCVI, CCLXVIII-CCLXXIII.

³⁴ Sulla *peregrinatio* accademica in partenza da Roma e sulla *natio* romana presente in tutte le università italiane del primo Quattrocento, C. FROVA, *Martino V e l'università*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*, Roma 1992, pp. 187-203.

³⁵ C. FROVA, *L'Europa vista dai centri universitari italiani*, in *Europa e Mediterraneo tra Medioevo e prima età moderna: l'osservatorio italiano*, a cura di S. GENSINI, Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo di San Miniato 4, 1993, pp. 382-383.

³⁶ La situazione muta nel corso del secolo quando, dopo altre crisi e rifondazioni, lo Studio

nonostante la concorrenza di Bologna e di altri atenei vicini che costituiscono un polo di attrazione per la loro fama e la loro vetustà. Nel Quattrocento è del resto venuto meno ovunque quell'internazionalismo, quel vagabondaggio intellettuale, quella mobilità studentesca, che ha dato linfa e vigore alle università ducentesche. Ad una mobilità scolastica motivata dal desiderio di seguire famosi maestri si sostituisce ora la politica del piede di terra, che mira al semplice conseguimento del titolo dottorale, prevalentemente in quel diritto diventato scienza lucrativa per eccellenza, con il minor impegno di tempo, di spazio, di danaro³⁷.

Completano l'organizzazione dell'*universitas* un massaro, scelto tra gli studenti forestieri provvisto di mezzi, a cui compete la gestione della parte economica; il notaio, cittadino di Parma o straniero, che è soprattutto l'estensore ed il custode della matricola a cui devono iscriversi tutti gli scolari, oltre bidelli, stazionari, legatori e altri che gravitano intorno all'ateneo.

Gli statuti disciplinano la vita ed i comportamenti della comunità studentesca, ma toccano anche i dottori, in quanto riguardano l'organizzazione della didattica e dell'insegnamento: fissano le modalità ed i testi delle lezioni ordinarie e straordinarie, la durata e le festività dell'anno accademico, le procedure d'esame, i compensi, colpendo i docenti che non sembrano svolgere adeguatamente il loro magistero o perché prediligono i pubblici uffici a scapito dell'insegnamento, o perché non trattano i *puncta*, gli argomenti assegnati, o perché si assentano senza autorizzazione. Altre norme riguardano il tenore di vita, la moralità e l'abbigliamento degli studenti, il problema degli alloggi e degli affitti, la proibizione di portare armi e di giocare ai dadi, l'obbligo di partecipare alle esequie dei colleghi e dei dottori, l'invito a frenare l'insopprimibile propensione verso le feste e a moderare i conviti che per la presenza di donne *ad coreandum et alia facienda magis tendunt ad pompam et libidinem quam ad utilitatem et honestatem*³⁸.

Al di là del fatto meramente tecnico ed organizzativo dello Studio gli statuti dell'*universitas* e dei collegi contengono una serie di disposizioni che, analogamente a quanto accade nelle altre corporazioni, definiscono il clima morale, sociale, ideologico della corporazione universitaria. Anche a Parma il diritto ha un ruolo egemone e quanti lo posseggono costituiscono un gruppo sociale omogeneo, abbastanza chiuso, soprattutto perché interessato a mantenere posizioni di prestigio e di potere negli organismi di governo della città. Da parte degli scolari è stato accettato il coinvolgimento nella vita e nel funzionamento dello Studio dei pubblici poteri che devono agevolare l'attuazio-

sembra assumere un carattere più cosmopolita: C. PIANA, *Nuove ricerche su le università di Bologna e di Parma*, Firenze 1966, pp. 505-569.

³⁷ E. CORTESE, *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI. Atti del nono convegno internazionale di studio*, Pistoia 1982, pp. 195-281, in particolare a p. 216, ove si legge: «il più vivo impegno per la formazione del giurista pratico è appunto il dato che distacca le università provinciali dal modello bolognese».

³⁸ *Corpus statutorum* cit., rubr. XLVIII, p. 138.

ne delle disposizioni statutarie, controllare momenti importanti nella vita dell'istituzione, intervenire finanziariamente e comunque non rimanere estranei ad un fatto non solo culturale che, per la presenza e l'impatto nel tessuto cittadino di maestri e scolari forestieri, comporta notevoli problemi di ordine sociale ed economico³⁹.

Nonostante il gioco delle collaborazioni e delle complementarità che intervengono nel dar vita allo Studio, in sede di conclusione mi pare si possa affermare che il dettato statutario dei dottori e degli studenti suggerisce l'immagine dello Studio parmense nel primo Quattrocento come «studio della città», dopo aver superato, al pari delle istituzioni cittadine, crisi ricorrenti e momenti di vitalità, contrasti tra potere arcivescovile e pubblici poteri. In una persistente traiettoria culturale l'evoluzione dell'istituzione sembra avvenuta nella direzione di un'integrazione sempre più stretta con il potere politico e la burocrazia, pur senza ripudiare gli antichi legami con il mondo ecclesiastico in cui lo Studio trovò l'*humus* adatto per svilupparsi, anche se inizialmente sprovvisto di poteri in ordine alla concessione dei gradi, e da cui si staccò per un naturale processo di crescita e di adeguamento alle richieste di più numerosi utenti e di un'istruzione più complessa finalizzata a nuove esigenze tecniche e professionali. La sensazione suggerita dai documenti normativi andrebbe comunque integrata e confrontata con testimonianze di altra natura attinenti al vissuto ed al sociale: non solo conferimento di lauree, attribuzioni di cattedre, ma anche mandati di pagamento, impegno e presenza nell'attività amministrativa, fatti che possono emergere dalla documentazione notarile e cancelleresca locale.

³⁹ Cfr. in particolare *Corpus statutorum* cit., rubr. VIII, pp. 85-86; rubr. XXXIV, pp. 127-128; rubr. LXXXVIII-IX, pp. 171-174.